

77.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 30, emendamento ed articoli aggiuntivi)	8
Missioni valevoli nella seduta del 15 dicembre 2001	3	(Sezione 4 – Articolo 31, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	10
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Articolo 33, emendamenti, ed articoli aggiuntivi)	48
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 6 – Articolo 34, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	51
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	(Sezione 7 – Articolo 35 ed emendamento) .	55
Disegno di legge S. 699 (approvato dal Senato) n. 1984	5	(Sezione 8 – Articolo 36, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	56
(Sezione 1 – Articolo aggiuntivo dichiarato inammissibile)	5	(Sezione 9 – Articolo 39 ed emendamenti) .	63
(Sezione 2 – Articolo 29 ed emendamenti) .	6	(Sezione 10 – Articolo 42, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .	66
		(Sezione 11 – Articolo 43)	69

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 15 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Baccini, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Deodato, Dell'Elce, Fini, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzucca Poggiolini, Micciché, Molgora, Pisanu, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI GIOIA ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Bari » (2106);

CORONELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata » (2107).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 14 dicembre 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (2105).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Mazzocchi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MAZZOCCHI: « Disposizioni in materia di termini di pagamento relativi a contratti di acquisto o di fornitura di beni » (1526).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CICCHITTO e SAPONARA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia » (2019) *Parere della I Commissione.*

V Commissione (Bilancio):

GALLO ed altri: « Disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole » (1515) *Parere delle Commissioni I, II, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Interventi in favore del settore turistico » (97) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione » (989) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-*

lamento), V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SERENA: « Disposizioni concernenti l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (998) *Parere delle Commissioni I, II, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 dicembre 2001, pagina 139, seconda colonna, trentatreesima riga, sostituire il numero: 442, con: 422.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 — Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche di esercizio delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e delle relative garanzie, nel rispetto, in particolare, dei principi della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito, per adeguarla alle condizioni di mercato a partire dalla dichiarazione di inizio attività, nonché dalla commisurazione di tale misura in proporzione alla effettiva entità dei volumi di raccolta delle scommesse, ai sensi della direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di estinzione, nell'arco temporale residuo di durata delle concessioni, della situazione debitoria dei concessionari, eventualmente risultante dalla ridefini-

zione di cui al presente comma, nonché i termini di versamento dell'imposta unica. La validità del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2001 è prorogata al 30 giugno 2002. Entro la medesima data il Governo provvede al definitivo riordino dell'imposta unica su concorsi e scommesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di concessionari di scommesse sportive ed ippiche il cui versamento è stato sospeso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2001. La società è costituita con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze. La società effettua l'operazione di cartolarizzazione mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4 e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601. I crediti indicati, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione delle società nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti nonché di ogni altro creditore nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato. Detto patrimonio non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente comma e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

3. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

b) il decreto del Ministro delle finanze 23 settembre 1999.

4. I soggetti concessionari di scommesse possono, in deroga all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, come definiti dal comma 3 del medesimo articolo 110, fino ad un massimo di dieci. Gli apparecchi dovranno essere muniti dei dispositivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese la misura dell'imposta da applicare e la relativa ripartizione dei proventi.

5. **01.** (ex 5. 06 e 0. 3. 4. 41) Marras, Arnoldi, Fioroni, Vitali, Lusetti, Milana, Alberto Giorgetti, Lo Presti, Fragalà, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Paolone, Bellotti, Garnerò Santanchè, Ascierò, Blasi, Giudice, Savo, Tarantino, Zorzato, Paroli, Azzolini, Baldi, Moroni, Schmidt, Landi di Chiavenna, Jannone, Fontana, Viale, Lezza, Sanza, Sardelli, Leccisi, Giacomo Ventura, Antonio Russo, Leccisi, Bertucci, Milanese, Paniz, Perlini, Amato, Fallica, Cossiga, Tarditi, Carbonella, Craxi, Nuvoli, Cossa, Lupi, Lisi, Lorusso, Carlucci, Strano, Briguglio, Cesaro, Filippo Mancuso, Mondello, Massidda, Santino Loddo, Zanetta, Osvaldo Napoli, Galvagno, Paoletti, Pinto, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, Lavagnini, Tanzilli, Emerenzio Barbieri, Tucci, Caligiuri, Taborelli, Crosetto, Giudice, Costa, Cuccu, Di Virgilio, Minoli, Scaltritti, Misuraca, Jacini, Collavini, Falsitta, Falanga, Iannuccilli, Mauro, Scherini, Germanà, Maione, Nicolosi, Aracu, Verro, Ricciotti, Muratori, Romani, Ghedini, Lazzari, Taormina, Pittelli.

(A.C. 1984 - Sezione 2)

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 29.

(Organici del personale).

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordina-

menti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29

(Organici del personale).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

29. 1. (ex 27. 3, 27.2 e 1984.XI.27.1.) Michele Ventura, De Brasi, Abbondanzieri, Amici, Bielli Buemi, Buffo, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grandi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Nicola Rossi, Rossiello, Sgobio, Squeglia, Villetti, Olivieri, Tidei, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Sini-scalchi, Tolotti, Vianello, Sereni, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Lucidi, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Lucidi

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

29. 2. (ex 27. 8.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Organici del personale).

1. Preventivamente all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 17, 21,

22 e 24, le singole amministrazioni, con le modalità definite dai contratti collettivi dei rispettivi comparti, comunicano alle organizzazioni sindacali e alle RSU le ipotesi di esternalizzazioni corredate da dati quantitativi, ivi compresa la consistenza quantitativa e qualitativa del personale coinvolto, la possibilità di svolgimento all'interno delle singole amministrazioni dei servizi, le opzioni del personale, ed attivano gli specifici istituti di relazioni sindacali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di contrattazione. In caso di mancato accordo conseguito con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali, si compila un verbale nel quale sono riportate le distinte argomentazioni delle parti.

2. Per quanto concerne il personale eventualmente risultante in eccedenza, accertato con le modalità previste dai contratti collettivi in vigore e dalle disposizioni vigenti a seguito dei processi di esternalizzazione, si ricorre alla ricollocazione nell'amministrazione di appartenenza nello stesso territorio. Qualora per ragioni organizzative, verificate in apposito incontro con le organizzazioni sindacali, ciò non fosse possibile, si procede alla definizione di uno specifico contratto quadro che regolamenti gli istituti normo-economici che facilitino la ricollocazione del personale nel territorio di residenza e garantiscano la continuità occupazionale e contrattuale dei lavoratori interessati ».

29. 3. (ex 27. 1.) Grandi, Buffo, Motta, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in diminuzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

29. 4. (ex 27. 7.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il mantenimento del posto di lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

29. 5. (ex 27. 6.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO IV

**INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE**

ART. 30.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessiva-

mente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30

(Gestioni previdenziali).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

30. 1 (ex 28. 35.) Bornacin, Cozzi, Butti, Mondello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

1. Agli assicurati ed a coloro che siano stati iscritti alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di usufruire di tutti i contributi previdenziali versati per periodi non coincidenti presso le gestioni stesse, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti per inabilità, a condizione che, in ogni singola gestione, siano stati versati contributi per un periodo non inferiore a 5 anni e, nelle varie gestioni, cumulati per un periodo superiore a 20 anni. La pensione maturata con 40 anni di anzianità contributiva è equiparata alla pensione di vecchiaia per tutti i lavoratori iscritti a dette gestioni previdenziali. La predetta facoltà è concessa ai superstiti dell'assicurato, deceduto prima del compimento dell'età pensionabile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per l'assicurato che sono previste dalle disposizioni attualmente in vigore.

2. Nei casi previsti al comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione per l'anzianità contributiva è accreditata a favore delle singole gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordina-

mento dell'assicurazione generale e con onere a carico di ciascuna gestione nelle medesime proporzioni.

3. Sono abrogati l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n.233 e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

30. 01 (ex 28. 0.11.) Delbono, Fistarol.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da 258, 23 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo 44, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448 dal 1° gennaio 2002, è elevato da 25.822,85 euro a 36.151,98 euro annui.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo.

30. 03 (ex 28. 0. 17., 28. 0. 20) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cordoni, Turco.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole « fino al terzo anno » sono sostituite con le seguenti « fino all'ottavo anno ».

2. All'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole da « fuori dei casi » a « 30 per cento della retribuzione » sono sostituite con le seguenti: « L'indennità è elevata all'80 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo.

30. 04 (ex 28. 0. 18., 28. 0. 19., 28. 0. 21.)
Turco, Battaglia, Bolognesi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

30. 06 (ex 1984/ XI/ 28. 1) Siniscalchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. All'articolo 78, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: « nove mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

30. 08 (ex 28. 0. 16.) Pennacchi, Innocenti, Cordoni.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via con-

tinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

30. 010 (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto, Pinotti.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 31.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 31.

*(Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una *una tantum* di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di con-

tribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da venticinque anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche dal 1° gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 le parole: « particolarmente usuranti » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « usuranti e pesanti ».

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 1. (ex 29. 1. nuova formulazione)
Bertinotti, Russo Spina, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico:

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento »;

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ART. 50-*quater*

(*Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383*).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati ».

31. 21 (ex 29. 8) Nicola Rossi, Castagnetti, Villetti, Roberto Barbieri, Visco, Violante, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Pennacchi, Morgando, Lion, Pistone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 31. 30.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i trattamenti pensionistici, compresi gli

assegni sociali e le pensioni per invalidi civili totali o ciechi o sordomuti, inferiori a 516,46 euro al mese, sono adeguati a tale somma.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 31. 30. 1. Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Vendola, Valpiana.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuto una *una tantum* di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2002, saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « particolarmente usuranti » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « usuranti e pesanti ».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente

legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale, quali la pensione e l'assegno sociale, e a modificare i limiti di reddito, come previsto dal comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 31 30. 12. Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Vendola, Valpiana.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. Gli aumenti delle maggiorazioni sociali disposti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito di 516,46 euro al mese per tredici mensilità, in riferimento rispettivamente:

a) all'articolo 69, comma 3, per i titolari con età pari o superiore a sessantacinque anni;

b) all'articolo 70, comma 1, per i titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con età pari o superiore a sessantacinque anni;

c) all'articolo 70, comma 4, per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con età pari o superiore a sessantacinque anni.

2. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al comma 1 non viene considerato il reddito della casa di abitazione e dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a

formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

4. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. In base a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incremento di cui al comma 1 è concesso alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti interessati non posseggano redditi propri in misura tale da comportare il superamento di un importo annuale di reddito di 6.713,98 euro;

b) che i soggetti interessati non posseggano, se coniugati e non effettivamente e legalmente separati, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a);

c) ai fini della determinazione dell'incremento di cui al comma 1, lettera a), sul reddito del coniuge non si applica quanto previsto al comma 3.

6. Per i soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 1, titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, i benefici di cui al presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Ai medesimi soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti e siano di età pari o superiore a sessantacinque anni sono concessi i benefici di cui al presente articolo.

6-bis. I benefici di cui al presente articolo sono concessi, con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e alle medesime condizioni di cui al comma 5, ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni, che risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti titolari di pensione di invalidità e ai titolari di pensione di inabilità.

6-ter. Per gli anni successivi al 2002, il reddito mensile di 516,46 euro, di cui al presente articolo, è aumentato in misura pari all'aumento mensile dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 17 per cento ».

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente:

all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

ART. 50-ter

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è de-

terminata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 33. Pennacchi, Morgando, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Innocenti, Grandi, De Franciscis.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 per le detrazioni previste dagli articoli 13 e 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico:

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta integrazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

6-bis. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 17 per cento »;

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Conseguentemente:

all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

ART. 50-quater

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati ».

0. 31. 30. 34. Nicola Rossi, Morgando, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scanio, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Innocenti, Grandi, Pennacchi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 1, alinea, sostituire le parole: 70 anni con le seguenti: 65 anni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 35. Morgando, Innocenti, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 1, dopo le parole: 70 anni aggiungere le seguenti: se uomini e 65 se donne.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 31. 30. 8. Grandi.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

3-bis. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 32. Innocenti, Morgando, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, sopprimere le parole: con età pari o superiore a sessanta anni,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 31. 30. 13. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, sopprimere le parole: con età pari o superiore a sessanta anni che risultino.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 31. 30. 45. Battaglia, Giacco, Bolognesi, Turco.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di cui all'articolo 2, comma, 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 11. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 44. Lion, Cordoni, Villetti, Boccia, Pistone, Rizzo, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Del Bono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , subordinatamente alla presentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso la prefettura, il comune o l'azienda sanitaria locale del territorio di una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno delle proprie condizioni di invalidità, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 250 e 256 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito determina l'immediato accertamento da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 252 e 253, della citata legge n. 662 del 1996.

0. 31. 30. 10. Pagliarini, Sergio Rossi, Cè.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo accertamento effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

0. 31. 30. 9. Pagliarini, Sergio Rossi, Cè.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera b) sostituire le parole da: a 6.713,98 euro incrementati fino alla fine della lettera, con le seguenti: al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a).

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-

L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 40. Rizzo, Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera b) sostituire le parole da: a 6.713,98 euro incrementati fino alla fine della lettera, con le seguenti: al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 16. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera b) sostituire le parole da: a 6.713,98 euro incrementati fino alla fine della lettera, con le seguenti: al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 28. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), sostituire le parole: euro è aumentato con le seguenti: e il limite di 514,46 euro al mese sono aumentati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 2. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: , rispetto all'anno precedente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 5. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: rispetto all'anno precedente.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 43. Cordoni, Villetti, Boccia, Pistone, Rizzo, Lion, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31. 30. del Governo, comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto -Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 37. Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 14. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.

0. 31. 30. 26. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, sostituire le parole: di cui al con le seguenti: previste dal comma 1 del.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 3. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , non viene tenuto altresì conto dell'assegno ex combattenti di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ed all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Non vengono altresì considerati gli interessi prodotti da risparmio quando quest'ultimo è pari o inferiore a 12.911,42 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 4. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92

euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 15. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 27. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione

della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 38. Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 31. 30. 39. Cordoni, Innocenti, Guersoni, Battaglia, Molinari.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13

della legge n. 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

9. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 41. Cordoni, Rizzo, Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Boccia, Pistone, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 18. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: dell'INPS con le seguenti: di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 22. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: dell'INPS con le seguenti: di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 29. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: dell'INPS con le seguenti: di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 47. Pistone, Cordoni, Rizzo, Lion, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: 8.236,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 23. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: 8.236,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 30. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: 8.263,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 8.263,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 42. Villetti, Boccia, Pistone, Cordoni, Rizzo, Lion, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 19. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 8, sostituire le parole: 8.236,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 24. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 20. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 17. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, i commi:

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

12. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

13. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 21. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, i commi:

11. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

12. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 100. Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Cordoni, Innocenti, Trupia, Delbono, Dameri.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Allo scopo di consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 a valere sulla tabella C, voce fondo per le politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: -15.000;

2003: -15.000;

2004: -15.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali), apportare le seguenti variazioni:

2002: +15.000;

2003: +15.000;

2004: +15.000.

0. 31. 30. 6. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Dameri.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. Sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: -15.000;

2003: -15.000;

2004: -15.000.

0. 31. 30. 49. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di reddito stabilito, si applica alle somme, indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria, la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme in materia di restituzione degli indebiti previdenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 25. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di reddito stabilito, si applica alle somme, indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria, la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme di restituzione di indebiti previdenziali.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3

0. 31. 30. 31. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di red-

dito stabilito, si applica alle somme indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme in materia di indebiti previdenziali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 48. Boccia, Pistone, Cordoni, Rizzo, Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 36. Cordoni, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18 e 21 dell'accordo tra l'Italia e la Confederazione elvetica sulla doppia imposizione, firmato a Berna il 24 maggio 1976, le provenienze economiche derivate da fondi di previdenza aziendale, secondo la normativa svizzera, in quanto riscossi in capitale da cittadini residenti in Italia, sono soggette ad imposta secondo la normativa di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 31. 30. 46. Gambini, Cordoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS

ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

31. 30. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: , secondo le modalità fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: l'importo di tutti i trattamenti pensionistici inferiori a tale somme.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 2 (ex 29. 4.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , compresi quelli a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti.

31. 4 (ex 29. 20.) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella, Turco, Giacco, Cordoni, Fioroni, Delbono, Motta, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente importo mensile si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel precedente periodo distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

31. 3 (ex 29. 18.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Bellillo, Nesi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 5 (ex 29. 3.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: delle pensioni con le seguenti: dei trattamenti previdenziali, compresi quelli liquidati esclusivamente in base al sistema contributivo,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani.

31. 6.(ex 29. 15.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Nesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: all'integrazione, aggiungere le seguenti: e in particolare i grandi invalidi, ossia i soggetti con disabilità grave non in grado di produrre reddito,

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

31. 7 (ex 29. 25.) Zanella, Lion.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: altri redditi, aggiungere le seguenti: ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, del reddito della casa di abitazione, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Comunisti Italiani.

31. 8 (ex 29. 17.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Di-liberto, Bellillo, Nesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: altri redditi, aggiungere le seguenti: ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Comunisti Italiani.

31. 9 (ex 29. 16.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Di-liberto, Bellillo, Nesi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le pensioni di invalidità si prescinde dall'età dei partecipanti.

31. 10 (ex 29. 21.) Battaglia, Bolognesi, Giacco, Turco, Zanotti, Lucà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 71, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , che non abbia maturato » fino a: « pensione di vecchiaia » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

31. 11 (ex 29. 0. 51.) Buffo, Grandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 71, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , che non abbia maturato » fino a: « pensione di vecchiaia » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 12 (ex 29. 29.) Buffo, Grandi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

31. 13 (ex 29. 2.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i titolari ultrasessantenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori della miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore a 516,46 euro, riceveranno, quale nuova maggiorazione sociale, una somma pari alla differenza tra la pensione percepita e 516,46 euro.

6. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi i 6.713,94 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 13.427,88 euro annui.

7. Al fine del calcolo del reddito da considerare sono esclusi:

a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;

b) gli interessi generali da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.329,14 euro;

c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d) i redditi esenti da imposte.

8. Per i titolari di pensione di cui al comma 1, componenti unici del nucleo

familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste all'articolo 1 della legge n. 140 del 1985 e articolo 1 della legge n. 544 del 1988, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 7.746,85 euro.

9. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva superiore a settecento ottanta contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dall'1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di 10,33 euro mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i quindici anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di 25,82 euro mensili, oltre al trattamento minimo.

10. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a settecento ottantuno settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, vengono riliquidate in *pro quota* a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'INPS per ogni anno di effettivo lavoro o frazione di esso.

11. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, legge n. 355 del 1995, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.

13. L'anagrafe dei pensionati istituita presso ciascun comune dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppressa.

14. Ciascun comune ha l'obbligo di comunicare all'INPS le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi.

15. L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti coniugati o deceduti.

16. È fatto divieto agli enti erogatori di prestazioni pensionistiche di richiedere ai beneficiari dichiarazioni attestanti l'esistenza in vita.

17. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

18. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2002.

19. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

« 3) Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 5 a 19 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 14. (ex 29. 32.) Buffo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i titolari ultrasettantenni di pensioni a ca-

rico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore a 516,46 euro, riceveranno, quale nuova maggiorazione sociale, una somma pari alla differenza tra la pensione percepita e 516,46 euro.

6. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi i 6.713,94 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 13.427,88 euro annui.

7. Ai fini del calcolo del reddito da considerare sono esclusi:

a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;

b) gli interessi generati da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.329,14 euro;

c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d) i redditi esenti da imposte.

8. Per i titolari di pensione di cui al 1 comma, componenti unici del nucleo familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 1 della legge n. 140 del 1985 e articolo 1 della legge n. 544 del 1988, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 7.746,85 euro.

9. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti; con anzianità contributiva su-

periore a settecento ottanta contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di 10,33 euro mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di 25,82 euro mensili, oltre al trattamento minimo.

10. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a settecento ottantuno settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, vengono riliquidate in *pro quota* a far tempo dall'1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'INPS per ogni anno di effettivo lavoro o frazione di esso.

11. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.

13. L'anagrafe dei pensionati istituita presso ciascun comune dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppressa.

14. Ciascun comune ha l'obbligo di comunicare all'INPS le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi.

15. L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti

erogatori di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti coniugati o deceduti.

16. È fatto divieto agli enti erogatori di prestazioni pensionistiche di richiedere ai beneficiari dichiarazioni attestanti l'esistenza in vita.

17. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

18. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2002.

19. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

« 3) Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

31. 15. (ex 29. 19.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Bellillo, Nesi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

6. Per far fronte agli oneri di cui al comma 5, sono erogati all'INAIL 12,50 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.500;

2003: — 12.500;

2004: — 12.500.

31. 16. (ex 29. 12.) Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Franci, Battaglia, Giacco, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, decreto-legge-L'Ulivo.

31. 18. (ex 29. 6., 29. 31) Ruggeri, Delbono, Duilio, Fistarol, Carbonella, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 22. (ex 29. 22.) Rodeghiero, Dario Galli, Didonè, Martinelli, Polledri, Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è in-

crementata di 12 euro mensili, con effetto sia sulle maggiorazioni già concesse che su quelle che verranno attribuite in seguito all'entrata in vigore della presente legge. L'incremento è soggetto a perequazione automatica.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 4.000;

2003: — 4.000;

2004: — 4.000.

31. 17. (ex 29. 13.) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Raffaella Mariani, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 è abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL, per lo stesso evento invalidante.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 19. (ex 29. 14.) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Battaglia, Giacco, Delbono, Innocenti, Franci, Diana, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 è abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL, per lo stesso evento invalidante.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

31. 20 (ex 29. 7., 29. 30.) Ruggeri, Delbono, Duilio, Fistarol.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 01 (ex 29. 0. 31.) Giuseppe Drago, Peretti, Emerenzio Barbieri, Anna Maria Leone, Mongiello.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina favorevole ».

Conseguentemente: all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

31. 017. (ex 29. 0. 78.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i tratta-

menti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 018. (ex 29. 0. 77., 29. 0. 79.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole. ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 02 (ex 29. 0. 52.) Nieddu, Gambale, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Abolizione del divieto di cumulo). - 1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

31. 35. (ex 29. 0. 83.) Vernetti, Lettieri.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidati con anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

31. 016 (ex 29. 0. 76.) Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Nuove norme in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro dipendente.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

31. 03 (ex 29. 0. 17.) Morgando.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Calcolo unico per più periodi di lavoro autonomo). - 1. L'articolo 16, lettera a), della legge 2 agosto 1990, n. 233 si interpreta nel senso che, in caso di più periodi di iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa luogo alla liquidazione di un'unica quota di pensione derivante dal cumulo dei diversi periodi assicurativi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

31. 014 (ex *29. 048.) Campa, Santori, Di Teodoro, Zorzato, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Tadorelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati) - 1. A decorrere dal

1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

31. 04 (ex 29. 0. 53.) Nieddu, Gambale, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000.

31. 05. (ex 29. 0. 25.) Cordoni, Delbono.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai lavoratori pensionati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 019 (ex 29. 0. 74.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi, Villani Miglietta, Lisi.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. — (Agevolazioni ai lavoratori pensionati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 16, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le seguenti: « se uomini, e 60 anni di età, se donne ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: -15.000;

31. 081 (ex *29. 0. 86, 29. 0. 85.) Rosso, Crosetto, Patria, Di Teodoro, Galvagno.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai lavoratori pensionati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto

periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 020. (ex 29. 0. 32.) Giuseppe Drago, Mongiello.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Agevolazioni ai lavoratori pensionati) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « e con più di 65 anni di età », sono aggiunte le parole: « , se uomini, e 60 anni di età, se donne, ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 06. (ex 29. 0. 87). Vernetti, Lettieri.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, alla lettera *b*), primo periodo, le parole da: « quattro volte » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti « cinque volte il trattamento minimo medesimo. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

31. 07 (ex 29. 0. 71.) Buffo, Grandi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis - (Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi). - 1. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e/o registrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « o registrazioni ».

2. All'articolo 116, comma 9, le parole da « di mora » fino alla fine del comma sono sostituite dalla seguente « legali ».

3. La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge n. 388 per i quali, alla medesima data, non sia stato effettuato il versamento delle sanzioni amministrative.

4. All'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le parole da: « deve versare » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ».

5. Il quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è così sostituito: « Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al secondo comma ».

6. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

7. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo

i criteri e le modalità fissate dai rispettivi consigli di amministrazione, nel limite massimo di sessanta rate mensili.

8. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

9. Al secondo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole « i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 » sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, con le seguenti: « le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali ».

10. Il terzo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dal seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46 per ogni giornata e per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto, euro 5.164,57 ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle

situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

11. Il comma terzo dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: «Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'ente stesso». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

* **31. 022** (ex 29. 0. 38) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis - (Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi). - 1. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e/o registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o registrazioni».

2. All'articolo 116, comma 9, le parole da «di mora» fino alla fine del comma sono sostituite dalla seguente «legali».

3. La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge n. 388 per i quali, alla medesima data, non sia stato effettuato il versamento delle sanzioni amministrative.

4. All'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le parole da: «deve versare» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

5. Il quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 è così sostituito: «Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al secondo comma.»

6. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

7. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi consigli di amministrazione, nel limite massimo di sessanta rate mensili.

8. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

9. Al secondo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole «i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3» sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, con le seguenti: «le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali».

10. Il terzo comma dell'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito

dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dal seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46 per ogni giornata e per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto, euro 5.164,57 ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

11. Il comma terzo dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: « Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'ente stesso ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

* **31. 015.** (ex 29. 04.) Di Teodoro.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis - 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole: « i lavoratori dello spettacolo

appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 » sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dalle seguenti: « le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il comma 3 è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dal seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da 51, 65 euro a 516, 46 euro per ogni giornata e per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto 5164,57 euro. Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'Ente stesso. Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 023. (ex 29. 0. 34) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis (Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale per le imprese teatrali e cinematografiche). - 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole: « i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 » sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, dalle seguenti: « le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali ».

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, aggiunto dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della predetta disposizione, con il seguente: « In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 51, 65 euro a 516, 46 euro per ogni giornata o per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al comma 2 del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può comunque superare per ogni compagnia, orchestra o complesso musicale che abbia agito nei locali di cui al secondo comma del presente articolo senza essere in possesso del certificato prescritto 516,457 euro ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed

alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, convertito dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente con periodicità trimestrale, secondo i modelli già predisposti dall'Ente stesso ». Tale disposizione si applica anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato.

31. 024. (ex 29. 047) Angelino Alfano, Carlucci.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

31. 040. (ex 40. 0. 130.) Patria, Zorzato, Casero, Blasi, Crosetto, Giudice, Marras, Saro, Savo, Angelino Alfano, Giocchino Alfano, Patarino.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis (Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola).
- 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

31. 025. (ex * 29. 09) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.200;

2003: — 5.200;

2004: — 5.200.

31. 030. (ex 40. 1324. La XII Commissione, ex 1984/XII/2.1.) Giacco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

31. 08 (ex 29. 0. 49) Cordoni, Innocenti, Battaglia, Giacco, Motta.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola) - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge n. 508 del 1998, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

31. 09 (ex 29. 0. 14) Delbono, Fistarol.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di ac-

compagnamento prevista in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 041. (ex 40. 1326.) Fiori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

31. 080. (ex 40. 1325.) Villetti, Intini, Buemi, Albertini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Contribuzione volontaria). -1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« A seguito di intese raggiunte tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai

sensi dell'articolo 62 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il suddetto divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 026.(ex 29. 0. 37) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura). -1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1° ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 2.500.

31. 030-bis. (ex * 29. 0. 63.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti). — 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto

legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

2. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole 1° ottobre 1999 « sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. »

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 2 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 031. (ex 29. 0. 57.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 027. (ex 29. 0. 81) Alberto Giorgetti, Fatuzzo, Catanoso, Lisi, Villani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - (Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura). - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizza-

zione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

31. 032 (ex * 29. 0. 54) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura). - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo

1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1000;

2003: — 1000;

2004: — 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 011 (ex * 29. 0. 64) Cusumano.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

31. 033. (ex *29. 0. 55.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In tal caso le somme

già versate sono imputate interamente al capitale: Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

31. 028. (ex 29. 0. 80) Alberto Giorgetti, Catanoso, Fatuzzo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole fino a: « tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 029. (ex 29. 0. 82) Alberto Giorgetti, Fatuzzo, Catanoso, Lisi, Villani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 012 (ex * 29. 0. 65) Cusumano.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. — (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

31. 034. (ex 28. 0. 26) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Anna Maria Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura). — 1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regola-

rizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001».

31. 010 (ex* 29. 05) Rava, Borrelli, Martora, Loddo, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Nannicini, Landi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. — 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

31. 013 (ex 29. 0. 6) Rossiello, Rossi, Nannicini, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Carbonella, Camo.

(A.C. 1984 - Sezione 5)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33
DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 33.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

33 1. (ex *31. 1.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

33 2. (ex *31. 8.) Bindi, Fioroni.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

33 3. (ex *31. 11.) Maura Cossutta, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

1. La mancata osservanza degli impegni, recati al punto 19 dell'accordo tra Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 determina, per le regioni inadempienti, la mancata erogazione dell'integrazione del finanziamento della spesa sanitaria, disposto in applicazione dell'accordo medesimo e pertanto, per le stesse, il ripristino del livello di finanziamento stabilito nell'accordo Governo-Regioni del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

33. 8. (ex 31. 3 e 1984/XII/31.9) Labate, Battaglia.

Al comma 1, dopo le parole: per il finanziamento della spesa nel settore aggiungere le seguenti: esclusivamente per la regione che non li rispetti,

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

33 4. (ex 31. 7.) Bindi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro il 30 aprile 2002, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni-autonomie, su proposta delle regioni, d'intesa con il Ministro della salute, si provvede, per almeno un anno, all'avvio della sperimentazione del *budget* di distretto. Ciascuna regione individua, nell'ambito del proprio territorio uno o più distretti, ai quali assegnare in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti, moltiplicato per la parte di quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere, residenziali, domiciliari, che si presumono indotte dall'attività prescrittivi dei medici di medicina generale, nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

33. 5. (ex 31. 18.) Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro il 30 aprile 2002, su proposta delle regioni, avanzata nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, di concerto con il Ministero della salute, per la durata di un anno si dà avvio alla sperimentazione del *budget* di distretto, stabilito dalle singole aziende sanitarie locali interessate e controllato dagli assessorati alla sanità delle competenti regioni. A conclusione di detta sperimentazione la regione, nell'eventuale verificarsi di un risparmio di spesa ed in accordo con la azienda sanitaria locale interessata, decide la destinazione dei fondi risultanti da detto risparmio.

33. 15. (ex 31. 2.) Giulio Conti, Gianni Mancuso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 85, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo

è sostituito dal seguente: « Entro il 30 giugno 2002 la Commissione unica del farmaco, provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto 28 maggio 1999, n. 329, del Ministro della sanità, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia ».

33. 9. (ex 31. 6.) Labate, Battaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: « del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del farmaco, tra specialità coperte da brevetto e corrispondenti generici, disponibili ».

33. 7. (ex 31. 12.) Labate, Battaglia, Petrella, Bogi, Bolognesi.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria è regolato nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province: esso quindi non è inferiore a lire 144.376 miliardi nel 2002, a lire 150.122 miliardi nel 2003, a lire 155.871 miliardi nel 2004.

2. Entro il 2004 l'ammontare per l'assistenza sanitaria deve tendere, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, ad una cifra non inferiore al 6 per cento del prodotto interno lordo.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 09. (ex 1984/XII/31.09.) Bindi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge del 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) un sistema di compartecipazione alla spesa articolato in modo da tenere conto del reddito e dello stato di salute dei pazienti, prevedendo anche forme di esenzione totale per ragioni economico/sanitarie, ai sensi dell'ISE. »

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 02. (ex 31. 018.) Bindi, Mosella, Fioroni, Burtone.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogati.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 03. (ex 31. 022.) Bindi, Fioroni.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. I commi 5-bis e 6, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto legge del 18 settembre 2001 n. 347, sono abrogati.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 07. (ex 1984/XII/31.010.) Bindi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis

(Abrogazione dei tickets sulla diagnostica).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

33 04. (ex *31. 034 e 40. 1338) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 05. (ex *31. 023.) Bindi, Fioroni.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2002 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 08. (ex 1984/XII/31.07.) Bindi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Misure per l'abbattimento dei tempi di attesa per le principali prestazioni diagnostiche e terapeutiche).

1. Al fine di incentivare in ciascuna regione l'introduzione di politiche specifiche per l'abbattimento dei tempi di attesa per le principali prestazioni diagnostiche e terapeutiche, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, fissando obiettivi e tempi definiti di raggiungimento degli stessi, sono decurtate in misura dello 0,5 per cento le quote riferite al Fondo sanitario regionale, ripartite in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2. Le quote ricavate dalle decurtazione del Fondo sanitario di quelle regioni che non abbiano rispettato gli obiettivi prefissati, o in presenza di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 1, vengono ridistribuite tra le regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 1. A questo scopo i ministri della sanità e dell'economia e delle finanze provvedono, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a ridistribuire le risorse recuperate».

33. 06. (ex 31. 041.) Bolognesi, Battaglia, Bogi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di

assistenza, e pertanto non può essere inferiore, alla fine dell'anno 2004, al 6 per cento del prodotto interno lordo.

33. 011. (ex 31. 043.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

(A.C. 1984 - Sezione 6)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 34.

(Finanza degli enti territoriali).

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei suddetti enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica

soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 34.

(Finanza degli enti territoriali).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

34. 1. (ex 32. 3) Soda, Grandi, Bielli.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinis-

tra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani

34. 2. (ex 32. 9 e 32. 1.) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Ciacente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Sinscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

34. 3. (ex * 32. 18) Fioroni, Lusetti.

Sopprimere il comma 1.

34. 15. (ex * 32. 14) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica gli enti territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata

Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 16.** (ex * 32. 13) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 4.** (ex *32. 16 e 32. 23) Michele Ventura, Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi, Roberto Barbieri, Morgando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 5.** (ex *32. 17) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti ter-

ritoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 6.** (ex * 32. 19) Lusetti, Fioroni, Cusumano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle regioni.

34. 7. (ex 32. 26) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti e.

34. 14. (vedi 32. 6) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-città ed autonomie locali *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

* **34. 8.** (ex * 32. 20) Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-città ed autonomie locali *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

* **34. 18.** (ex * 32. 12 e 32. 25) Osvaldo Napoli, Galvagno.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: contratti successivamente al 31 dicembre 1996.

34. 10. (ex 32. 21 e 32. 4) Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Cusumano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: contratti successivamente al 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* e di prestiti obbligazionari.

34. 11. (ex 32. 7 e 32. 2) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albionetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il tasso di interesse applicato ai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti è ribassato di un punto percentuale rispetto al tasso vigente al 30 settembre 2001. Gli enti locali sono autorizzati alla rinegoziazione dei mutui contratti negli anni precedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

34. 12. (ex 32. 5) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate dal Governo, su

conforme parere della Conferenza Stato-regioni-città, ad integrazione di quelli iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero, in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

* **34. 19.** (ex *32. 10) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate dal Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero, in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n.144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

* **34. 13.** (ex 32. 22) Fioroni, Lusetti, Vernetti, Cusumano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

34. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifica del comma 2, dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « esclusi per l'acquisto di beni strumentali », sono aggiunte le seguenti: « ed altresì quelli concessi dalle regioni alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale o diversamente denominate (ex IACP), con finalità di tutela e di sostegno delle fasce più deboli di assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante l'abbattimento dei canoni di locazione. »

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

34. 01. (ex 10. 080.) Damiani, Illy, Maran.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Agevolazione per lavori pubblici).

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento per le operazioni e per i servizi dipendenti da contratti aventi per oggetto lavori pubblici, se affidati dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici, compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni e consorzi, nonché dagli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

34. 02. (ex 10. 081.) Damiani, Illy, Maran.

(A.C. 1984 - Sezione 7)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

(Riduzione del costo del debito pubblico).

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

(Riduzione del costo del debito pubblico).

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tali emissioni fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

35. 1. Grandi.

(A.C. 1984 - Sezione 8)**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO VII****INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO****ART. 36.***(Riduzione del costo del lavoro).*

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36
DEL DISEGNO DI LEGGE****CAPO VII****INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO****ART. 36.***(Riduzione del costo del lavoro).**Sopprimerlo.** **36. 1.** (ex * 33. 11.) Cento, Lion.*Sopprimerlo.** **36. 2.** (ex * 33. 7.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 21.000;

2003: — 21.000;

2004: — 21.000.

36. 3. (ex 33. 23. *Nuova formulazione*). Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

36. 4. (ex 33. 8.) Cordoni, Delbono.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 260 milioni annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

36. 6. (ex *33. 24.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

* **36. 13.** (ex *33. 12.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

* **36. 5.** (ex 33. 4.) Vernetti, Lettieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

* **36. 8.** (ex * 33. 1.) Di Teodoro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

***36. 9.** (ex *33. 10.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Anna Maria Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

****36. 10.** (ex *33. 18.) Santori, Campa, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli,

Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Taborelli, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Crosetto, Zorzato, Mario Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1977, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

****36.11.** (ex *33. 13.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,03 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

36.12. (ex *33. 3.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è ridotto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, di 1,5 punti percentuali ed è soppresso a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2003, con corrispondente pari aumento dei trasferimenti all'istituto nazionale per la previdenza sociale. Nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione ha effetto a decorrere dall'anno 2002. Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 i benefici dell'assegno per il nucleo familiare sono estesi ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 7. (ex 33. 5.) Morgando.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Sostegno al lavoro a prestazione). — 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, modificata dalla citata legge n. 449 del 1997, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione e cessione di diritti d'autore si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 2.582,28 euro.

4. Gli enti e gli istituti della pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 47, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: « aventi per oggetto la prestazione di attività », sono aggiunte le seguenti: « che, pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte ».

6. Ai lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997, n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale (almeno 2.000 km), è riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavo-

rativo. La detrazione di 1.239,5 euro annui per i contribuenti fino a 30.987,41 euro annui, è proporzionata al periodo di attività prestata.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200.000;
2003: — 200.000;
2001: — 200.000.

36. 01. (ex *33. 04.) Buffo, Grandi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Sostegno al lavoro a prestazione). — 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, modificata dalla citata legge n. 449 del 1997, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione e cessione di

diritti d'autore si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 2.582,28 euro.

4. Gli enti e gli istituti della pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), dopo le parole: « aventi per oggetto la prestazione di attività », sono aggiunte le seguenti: « che, pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte ».

6. Ai lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997, n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale (almeno 2.000 km), è riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo. La detrazione di 1.239,5 euro annui per i contribuenti fino a 30.987,41 euro annui, è proporzionata al periodo di attività prestata.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 6, 7, 8 e 9.

36. 02. (ex *33. 011.) Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Occupazione e solidarietà). — 1. Per coloro che siano titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentino di aver assunto, con qualsiasi contratto di lavoro concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasettantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile

di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni, iscritti nelle liste di collocamento delle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 per cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 05. (ex 33. 06.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari Miglietta.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. - 1. Il Governo, nell'ambito delle politiche per l'occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previo parere della Conferenza Stato-regioni, un decreto che autorizza, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, le Commissioni tripartite per l'impiego alla sperimentazione dell'innalzamento a 45 anni del limite massimo di età per la stipula di contratti di formazione e lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 06. (ex 33. 07.) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Di Gioia.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendono una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore per l'anno 2002 a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

36. 07. (ex 33. 0. 8.) Pennacchi, Innocenti.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori oc-

cupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitaro di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati con esclusione di quelli agricoli che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.080.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, fino a concorrenza degli importi, con il gettito derivante dall'articolo 50-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Disposizioni sulla carbon tax).

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'Orimulsion (NC 2714), nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri così come previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono determinati in misura almeno pari da determinare maggiori entrate rispettivamente per 1.240 milioni di euro, 1.340 milioni di euro e 1.450 milioni di euro.

36. 09. (ex 33. 09.) Innocenti, Pennacchi, Roberto Barbieri, Violante, Castagnetti, Cordoni, Rizzo, Lion, Morgando, Villetti.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse).

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento.

2. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto altresì un ulteriore contributo del 4 per cento, che può essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

36. 03. (ex * 33. 03.) Di Teodoro.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse).

1. I trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002 nel limite di 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

36. 011 (ex 33. 010.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mereu.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. Al fine di sostenere l'occupazione per le agenzie turistiche di viaggio, è intro-

dotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi, gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i titolari e familiari coadiutori iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, di competenza dell'INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 010. (ex 33. 013.) Ruggeri.

(A.C. 1984 - Sezione 9)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(Fondo investimenti).

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commis-

sioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

(Fondo investimenti).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo per gli investimenti iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non comprende gli stanziamenti per finanziare nuove infrastrutture di grande comunicazione che restano di competenza dell'ANAS.

39. 2. (ex 36. 13.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito di tali investimenti lo Stato è autorizzato, altresì, a concorrere, fino alla misura del 90 per cento, alla spesa ritenuta ammissibile per procedere alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riqualificazione, della viabilità provinciale con particolare riferimento alla viabilità trasferita in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed alla viabilità delle province il cui territorio è stato interessato dalle calamità naturali degli ultimi 5 anni.

39. 11. (ex 36. 11.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un elenco dettagliato degli investimenti autorizzati nell'ambito del fondo di cui al presente articolo, riguardante gli stanziamenti di competenza su base triennale, il costo totale e la

durata complessivi di ogni singolo intervento di investimento, è allegato allo stato di previsione di ciascun Ministero.

39. 3. (ex 36. 8.) Rocchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è allegato un elenco dettagliato degli interventi di investimento autorizzati dal fondo e i relativi stanziamenti di competenza su base triennale, nonché il costo e la durata complessivi di ogni singolo intervento.

39. 4. (ex 36. 12.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I provvedimenti di utilizzo del fondo di cui al comma 1 devono contenere la descrizione degli interventi, la ripartizione delle cifre utilizzate per ogni singola voce e i tempi di realizzazione.

39. 5. (ex 36. 15.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

39. 7. (36. 14.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

*** 39. 8.** (ex 36. 2.) Maurandi, Sereni, Mariotti, Pinotti, Michele Ventura, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

* 39. 9. (ex 36. 10.) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Una quota del fondo investimenti di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, è finalizzata al finanziamento dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

39. 10. (ex 36. 9.) Bindi, Cossutta, Zannella, Battaglia, Fioroni, Labate, Petrella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ottemperanza a quanto previsto nella Risoluzione sul DPEF 2002-2006, approvata dal Parlamento, per assicurare che principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa di cui al presente articolo e quelle previste nel Piano straordinario delle infrastrutture di cui all'articolo 40 sono destinate nella misura del 35 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

5-ter. Il Ministro per l'economia e le finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000, siano effettiva-

mente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-L'Ulivo

39. 12. (ex 36. 6.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burton, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Alla definizione dei programmi di investimento da finanziare con le risorse del fondo di cui al presente articolo si provvede sulla base delle specifiche norme di finanziamento, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5-ter. Per assicurare, in ottemperanza a quanto previsto nella Risoluzione sul DPEF 2002-2006, approvata alla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 2001, che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa di cui al presente articolo sono destinati nella misura del 35 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

5-quater. Il Ministro per l'economia e le finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000, siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi di investimento di cui al presente articolo.

Compensazioni del Gruppo Margherita-L'Ulivo

39. 13. (ex 36. 7.) Boccia, Annunziata, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I ministri competenti nell'individuazione della destinazione delle disponibilità ai sensi del comma 5 assicurano agli investimenti destinati alle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, il 35 per cento delle risorse disponibili nei rispettivi fondi.

39. 1. (ex 0. 36. 16. 1.) Boccia.

(A.C. 1984 – Sezione 10)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

ART. 42.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si

procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ricorrano circostanze o eventi eccezionali;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

e) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO
DI LEGGE

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

ART. 42.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: del Consiglio di Stato e.

42. 5. (ex 1984/I/38. 1.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alla vendita *aggiungere:* ed alla destinazione sociale.

42. 1. (ex 38. 9) Lumia, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: qualora ricorrano circostanze o eventi eccezionali.

42. 7. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42. 8.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 42. 8 del Governo, comma 1-bis, dopo le parole: procedimento sanzionatorio degli illeciti *aggiungere la seguente:* amministrativi.

0. 42. 8. 1. Lucidi, Duca, Raffaldini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549, 37 a euro 6.197, 48 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).

42. 8. Governo.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri e sottoposti a sequestro amministrativo o a confisca, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento ed in assenza di ricorso all'Autorità Giudiziaria, devono essere posti in vendita o rottamati tramite ricorso ad asta pubblica. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni

per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorere dall'anno 2004, è destinato, previa deduzione delle spese procedurali, all'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria.

42. 6 (ex 38. 1) Zorzato.

Al comma 2, primo periodo, alla parola: Tutti premettere le seguenti: Salvo che non ne venga chiesta l'utilizzazione per finalità di carattere sociale,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

42. 2. (ex 38. 11) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sequestrati e confiscati aggiungere la seguente: penalmente.

42. 9. Governo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere aggiungere le seguenti: destinati ad uso sociale in favore delle organizzazioni ONLUS, oppure.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo.

42. 3. (ex 38. 7) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Al comma 2, sostituire le parole da: è utilizzato fino alla fine del comma con le seguenti: affluisce in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini sociali degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

a) risanamento di quartieri urbani degradati;

b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

42. 4. (ex 38. 10) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-BIS.

1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 34 provvede:

a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;

b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell'intervento previsto nel comma 1;

c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;

d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;

e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).

42. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1984 – Sezione 11)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 43.

*(Fondi per le vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia).*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. – *(Diritto di surroga).* – 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme cor-

risposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura

dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito im-

ponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in

caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di

presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condi-

zione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica quali incaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in

vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti

menti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantona10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2002: — 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 400.000;

2003: - 400.000;

2004: - 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: - 20.000;

2003: - 20.000;

2004: - 20.000.

voce. Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: - 40.000;

2003: - 80.000;

2004: - 100.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzional

mente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla "business class" ».

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):

2003: - 800.000;

2004: - 900.000;

voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale

per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):

2002: - 30.000;

2003: - 40.000;

2004: - 100.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):

2002: - 10.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari al 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « pari al 10 per cento » e le parole da: « al 10 per cento » fino a: « 20 milioni lordi annui » sono sostituite con le seguenti: « al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni

religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO - SDI

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rientro capitali).

1. L'aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aumentata dal 2,5 al 2,8 per cento, rateizzata in 3 anni, con l'interesse del 3 per cento annuo.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere tutti gli importi previsti escluse le regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Alle restanti voci per la parte corrente applicare una riduzione percentuale del 5 per cento.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, le aliquote dell'imposta sostitutiva del 4 per cento e del 2 per cento, rateizzate in tre anni, sono aumentate al 5 per cento e al 3 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei valori dei terreni edificabili è aumentata dal 4 per cento al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, utilizzo delle somme al netto dei contributi — articolo 1, comma 8, legge n. 383 del 2001, e delle somme di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 8.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-VERDI**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finan-

ziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica ammini-

strazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)*, e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

« *i)-bis)* le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni» .

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *i)-bis)*, i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e)*, ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di

difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti

di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il

contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e

non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli

altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f* è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e

garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinare a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinare a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi

di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascuno anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITA-

LIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.